ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1570 del 29/03/2022
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Volano - Risvolta di Cona e per l'occupazione di un'area di demanio idrico ad uso strada privata, di transito perimetrale del Lago Verde e ad uso pesca sportiva, in area golenale sinistra del medesimo corso d'acqua, in loc. Cocomaro di Focomorto in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE21T0049 Richiedente: G.A.P.I. snc
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1669 del 29/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove MARZO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Volano - Risvolta di Cona e per l'occupazione di un'area di demanio idrico ad uso strada privata, di transito perimetrale del Lago Verde e ad uso pesca sportiva, in area golenale sinistra del medesimo corso d'acqua, in loc. Cocomaro di Focomorto in Comune di Ferrara.
Proc. Cod. FE21T0049
Richiedente: G.A.P.I. snc

LA DIRIGENTE

VISTI

– il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

– la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

– la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

– la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,

173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

– la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

– la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 27/04/2021 registrata al PG/2021/65207 del 27/04/2021, integrata con successive note conservate ai prott. PG/2021/100583 del 28/06/2021 e PG/2021/168791 del 03/11/2021, con cui il sig. Amà Marco, c.f. MAAMRC64L29D548W, in qualità di legale rappresentante di G.A.P.I. snc, c.f./P.Iva 01304150384, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Volano - Risvolta di Cona ubicata catastalmente di fronte alla part. 21 (proprietà privata) del fg 236 del Comune di Ferrara (FE) e per l'occupazione di un'area di demanio idrico ad uso strada privata, di transito perimetrale del Lago Verde e ad uso pesca sportiva, in area golenale sinistra del medesimo corso d'acqua catastalmente ubicata su parte della part. 32 (demanio idrico) del fg 236 del medesimo Comune, in loc. Cocomaro di Focomorto;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 347 del 09/12/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4716 del 29/12/2021 conservato in atti al prot. PG/2022/0000479 del 03/01/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2022 in € 267,51 per l'occupazione con rampa carrabile unico accesso alla proprietà, strada privata di transito perimetrale del Lago Verde e area in parte occupata da bacino per pesca sportiva;
- il deposito cauzionale in € 267,51;

VERIFICATO che per la stessa porzione di terreno demaniale di cui viene chiesta la concessione oggetto del presente provvedimento, è stato esercitato l'uso dell'area del Demanio Idrico senza essere in possesso del provvedimento concessorio fin dal 2002, come esplicitato nella relazione tecnica, conservata in atti al PG/2021/168791 del 03/11/2021;

PRESO ATTO che:

- con nota del 27/01/2022, prot. PG/2022/13182, lo scrivente Servizio ha richiesto a G.A.P.I. snc il pagamento degli indennizzi e dei canoni dovuti per l'occupazione pregressa senza titolo di area demaniale in oggetto;

- con nota del 08/12/2022, registrata al PG/2022/20218, G.A.P.I. snc ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile;
- la richiesta di prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, di quanto dovuto per l'occupazione pregressa senza titolo è stata accolta e pertanto il pagamento di oneri a titolo di indennità risarcitorie in assenza di atto di concessione riguarda le annualità 2017-2021 (quota parte pari a 4 mensilità) calcolato con le maggiorazioni dovute per l'uso della risorsa sine titulo, di cui all'art. 51 della L.R. n. 24/2009 che dispone una maggiorazione del 20% e all'art. 8 della L.R. n. 11/2018 che dispone una maggiorazione del 100%, per i rispettivi periodi di vigenza, per un importo totale di € 1.918,38;
- il Richiedente è inoltre tenuto a corrispondere quota parte del canone per anno solare 2021 pari a 8 mensilità per € 172,83;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 02/11/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 23/03/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di **€ 2.626,23** comprensivo di:
  - € 1.918,38; a titolo di **indennizzi risarcitori 2017 - q.p. 2021**;
  - € 172,83 a titolo di **quota canone dovuto per l'anno 2021**;
  - € 267,51 a titolo di **canone dovuto per l'anno 2022**;
  - € 267,51 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a G.A.P.I. snc, c.f. /P.Iva 01304150384, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con

rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Volano - Risvolta di Cona ubicata catastalmente di fronte alla part. 21 (proprietà privata) del fg 236 del Comune di Ferrara (FE) e per l'occupazione di un'area di demanio idrico ad uso strada privata, di transito perimetrale del Lago Verde e ad uso pesca sportiva, in area golenale sinistra del medesimo corso d'acqua catastalmente ubicata su parte della part. 32 (demanio idrico) del fg 236 del medesimo Comune, in loc. Cocomaro di Focomorto, codice pratica FE21T0049;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/03/2022 (PG/2022/50035 del 25/03/2022);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in € 267,51;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 267,51;

6. di dare atto che, coerentemente con quanto indicato in premessa, il richiedente ha versato:

- in data 02/11/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 23/03/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di **€ 2.626,23** comprensivo di:
    - € 1.918,38; a titolo di **indennizzi risarcitori 2017 - q.p. 2021**;
    - € 172,83 a titolo di **quota canone dovuto per l'anno 2021**;
    - € 267,51 a titolo di **canone dovuto per l'anno 2022**;
    - € 267,51 a titolo di **deposito cauzionale**;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non

autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a G.A.P.I. snc, c.f. /P.Iva 01304150384 (cod. pratica FE21T0049).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano - Risvolta di Cona, individuata di fronte alla part. 21 (proprietà privata) del fg 236 del Comune di Ferrara (FE) e su parte della part. 32 (demanio idrico) del fg 236 del medesimo Comune, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile unico accesso alla proprietà, strada privata di transito perimetrale del Lago Verde (177 m) e area (575 mq) in parte occupata da bacino per pesca sportiva.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 267,51 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 267,51 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032.**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0049;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4716 del 29/12/2021 conservato in atti al prot. PG/2022/0000479 del 03/01/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

"1. Le occupazioni di aree del demanio idrico sono così dettagliate:

a) La rampa carrabile è addossata all'argine sinistro del Po di Volano-risvolta di Cona ed è ubicata catastalmente di fronte alla part. 21 (proprietà privata) del fg 236 del Comune di Ferrara.

b) L'area di demanio idrico in argomento, catastalmente ubicata su parte della part. 32 (demanio idrico) del fg 236 del Comune di Ferrara, è in parte ad uso strada privata ed in parte è un bacino per pesca sportiva: le superfici occupate e la lunghezza della strada richiesta sono specificate sulla relazione tecnica presente agli atti di questo Servizio e nell'elaborato grafico, che è allegato parte integrante.

2. Su tutta l'area demaniale richiesta dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione spontanea, anche nell'area dove è ubicata la rampa carrabile richiesta, fino al confine con la proprietà privata.

3. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

4. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione,

depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

5. È consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.

6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al Richiedente.

7. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara.

8. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni e cedimenti spondali. Questa Agenzia non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nel rilevato arginale, nei suoi paraggi e nelle pertinenze idrauliche in generale. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

9. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T.P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

10. È espressamente vietato eseguire nelle sponde, nella fascia di rispetto e sulle opere idrauliche in genere escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa

d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

12. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi. 13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito

dall’art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

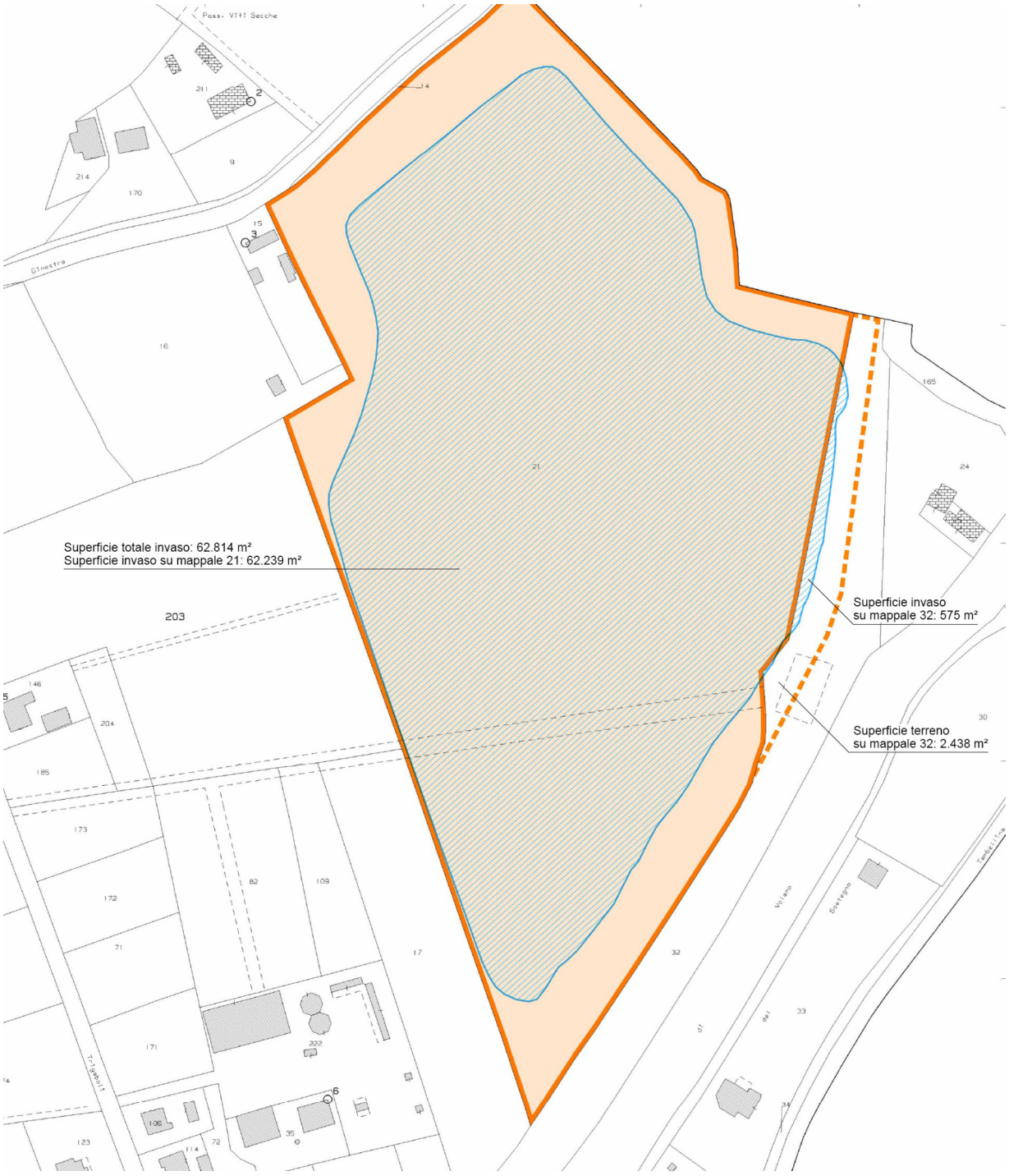

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.